

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2433-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA*il 5 giugno 2014 (v. stampato Senato n. 1465)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 giugno 2014*

(Relatori: **FAUTTILLI**, per la V Commissione;
PETRINI, per la VI Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2433. Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 12 giugno 2014, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2433.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2433, nel testo modificato dal Senato, e rilevato che:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore, nel corso dell'esame al Senato sono state inserite disposizioni volte a conferire al Governo deleghe legislative, anche correttive (riprendendo, ancorché in maniera non testuale, gli oggetti di tre deleghe già previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009 e non esercitate dal Governo), riguardanti, rispettivamente, la struttura del bilancio dello Stato (commi 2-4), la disciplina della gestione del bilancio dello Stato (commi 5-7), la compilazione di un testo unico sulla contabilità di Stato e sulla tesoreria (commi 8-10), nonché modificazioni dei principi e dei criteri direttivi relativi alle deleghe in materia fiscale (comma 11) conferite al Governo con la recentissima legge 11 marzo 2014, n. 23 (cd. «delega fiscale»). A tale proposito, oltre a ricordare che, in generale, l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge, si evidenzia che tale circostanza integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione», interpretandosi per costante giurisprudenza del Comitato il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire non solo disposizioni che conferiscono vere e proprie deleghe, come in questo caso, ma anche disposizioni che, come nel predetto caso del comma 11, incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

il decreto-legge reca un contenuto estremamente ampio e complesso, in quanto i suoi 60 articoli (11 dei quali inseriti dal Senato, che ne ha soppressi 2 del testo originario) — come fisiologicamente accade per i provvedimenti che recano complessive operazioni di carattere finanziario — incidono su numerosi ambiti normativi, anche differenziati fra loro, con misure finalisticamente orientate ad affrontare diversi settori riconducibili alla competitività e alla giustizia sociale, con particolare riferimento al rilancio dell'economia, alla revisione della spesa pubblica e al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione; tale carattere permane anche dopo le modificazioni introdotte al Senato;

non omogeneo rispetto al nucleo del contenuto del decreto appare invece l'articolo 41-*bis*, introdotto al Senato, il quale — benché sia rubricato «Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle

imprese», sia inserito nel Titolo III «Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni» e rechi, al comma 1, una dichiarazione, di incerta portata normativa, secondo cui l'intervento avviene «per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte...» — in realtà interviene sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, autorizzando la proroga al 31 dicembre 2014 dell'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di ciascuna delle tre province, peraltro facendo seguito a numerosi altri interventi di proroga precedenti;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; talune disposizioni intervengono tuttavia sulle norme vigenti mediante modifiche non testuali o fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di disciplinare in modo ordinato le materie che ne formano oggetto. Tali modalità di produzione normativa, che per costante indirizzo del Comitato mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, ad esempio: all'articolo 3, che in più punti modifica in maniera non testuale il testo unico delle imposte sui redditi, contribuendo così a comprometterne così i caratteri di organicità ed onnicomprensività che dovrebbero caratterizzare un testo unico, nonché altri atti legislativi; all'articolo 7, comma 1, che incide sull'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011; all'articolo 10, che integra le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici senza novellare il rispettivo codice; all'articolo 11, comma 2, che fa sistema con l'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in materia di compensazioni tributarie; all'articolo 13, comma 5-bis, recante obblighi di pubblicazione di taluni compensi, che andrebbe piuttosto inserito nel contesto del pertinente e recente decreto legislativo n. 33 del 2013, recante la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; all'articolo 18, che sopprime le agevolazioni postali per i candidati a elezioni europee, nazionali e amministrative senza abrogare espressamente le disposizioni che le prevedono; all'articolo 22, comma 2-bis, che fa sistema con la modifica dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge n. 16 del 2012, introdotta dal comma 2, al di fuori della novella;

in alcuni casi, le modifiche non testuali incidono anche su fonti secondarie (per es.: l'articolo 24, comma 5, incide in maniera non testuale sul decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, e l'articolo 25, comma 1 anticipa al 31 marzo 2015 la decorrenza dell'obbligo della fattura elettronica fissata per il giugno 2015 dall'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55), dando luogo ad una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti;

inoltre, il decreto-legge modifica anche disposizioni di recentissima approvazione o modificazione (per es.: l'articolo 5, comma 1-*bis*, novella l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, appena novellato dalla legge n. 147 del 2013 e ancora dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47; l'articolo 4, comma 3, incide sul decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44; l'articolo 18 incide non testualmente sul decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; l'articolo 19, comma 01, introdotto dal Senato, modifica in più punti la legge 7 aprile 2014, n. 56). Tale circostanza costituisce, per costante indirizzo del Comitato, una modalità di produzione normativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

infine, in taluni casi le disposizioni del decreto incidono, in assenza di opportuni coordinamenti normativi, su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo per effetto di ripetuti e numerosi interventi (per esempio l'articolo 9, sull'acquisizione di beni e servizi e le centrali di committenza; l'articolo 14, sulla spesa nella p. a. per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa; l'articolo 15, comma 2, sulla spesa per autovetture, che fa sistema con la novella del decreto-legge n. 95 del 2012 recata dal comma 1 e con l'articolo 1, commi da 1 a 4-*bis*, del decreto-legge n. 101 del 2013);

di particolare criticità appaiono le modificazioni alla disciplina della TASI, apportate dall'articolo 4, comma 12-*quater*, in prossimità della scadenza del 16 giugno 2014, con una modifica introdotta al Senato che potrebbe entrare in vigore (contestualmente alla legge di conversione) anche successivamente a tale data; tale modifica interviene, infatti, in un contesto normativo che per un verso è intessuto di disposizioni di recente approvazione o modificazione, e per altro verso presenta già, con riferimento alla complessiva materia dell'imposizione sugli immobili, complesse stratificazioni normative fra cui, da ultimo, il decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, « Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014 »;

le disposizioni del provvedimento d'urgenza sono, in generale, di immediata applicazione, come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Tuttavia l'articolo 26, comma 1, novella gli articoli 66 e 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma per effetto del comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, tali novelle si applicheranno solo dal 1° gennaio 2016;

numerose disposizioni appaiono prive ovvero di dubbia portata normativa, in quanto esplicitano le finalità delle disposizioni (per esempio: articolo 20, comma 1; articolo 25, comma 1; articolo 32, comma 1), compiono una ricognizione della normativa vigente ovvero la mantengono ferma (per esempio: articolo 8, commi 6 e 7, nonché comma 8, alinea e lettera *a*); articolo 9, commi 3 e 7; articolo 11, comma 2; articolo 16, comma 6-*bis*; articolo 23, comma 1; articolo 33, comma 9; articolo 42, comma 1), richiamano determinate disposizioni « in quanto compatibili » (articolo 4, comma 1), presentano carattere programmatico, volto a prefigurare i contenuti della legge di stabilità

del 2015 (articolo 1, comma 1) o del relativo disegno di legge (articolo 23, comma 1-*bis*), hanno un contenuto descrittivo, che fa riferimento al contesto (articolo 9, comma 8-*bis*; articolo 25, comma 1) o al carattere provvisorio di talune disposizioni, destinate ad operare « nelle more » della realizzazione di adempimenti successivi, talora eventuali (per esempio: articolo 6, comma 1; articolo 9, comma 7; articolo 16, comma 6);

alcune disposizioni introdotte al Senato sono collocate in articoli la cui rubrica non dà adeguatamente conto del relativo contenuto: così, ad esempio, all'articolo 15, rubricato « spesa per autovetture », il comma 2-*bis* introduce, relativamente all'evento EXPO 2015, deroghe a limiti fissati per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; analogamente all'articolo 45-*bis*, rubricato « Anticipazione di liquidità in favore di EUR Spa », il comma 2 rimuove un limite finanziario che risulta applicabile a tutte le società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

il provvedimento adotta espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo, come per esempio all'articolo 20, comma 7, che fa riferimento a società « per le quali risultano già avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale »;

l'articolo 19-*bis*, introdotto al Senato, nel novellare in più punti la legge n. 368 del 1989, istitutiva del Consiglio generale degli italiani all'estero, in particolare riducendone il numero dei componenti, appare aver omesso di novellare anche l'articolo 17, comma 1, della legge il quale reca ancora il riferimento alla precedente composizione;

l'articolo 46, comma 6, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità rispetto al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera *ii*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base al quale « tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri » sono emanati come decreti del Presidente della Repubblica;

il decreto interviene in aree che sono già oggetto di disciplina dell'Unione europea, rendendo perciò necessario valutare se e in che modo le previsioni legislative statali debbano essere coordinate con le corrispondenti fonti normative europee. Ciò si rileva, in particolare, all'articolo 8, comma 8, il quale, fra l'altro, autorizza le pubbliche amministrazioni a rinegoziare con i rispettivi fornitori gli importi per i correnti contratti di fornitura di beni e servizi senza ancorare tale facoltà a presupposti obiettivi e verificabili (come, per esempio, prezzi medi o di riferimento), richiedendo forme di coordinamento con gli articoli 30 e 31 della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, cosiddetta « direttiva appalti », i quali individuano tassativamente le fattispecie in cui è ammissibile la procedura negoziata, escludendo, per interpretazione costante della giurisprudenza dell'Unione europea, la possibilità di rinegoziare sostanzialmente i contratti pubblici già aggiudicati (cd. « divieto di rinegoziazione degli appalti »);

il provvedimento in esame nell'intervenire, al Capo II del Titolo II, su diversi settori della pubblica amministrazione, detta anche, all'articolo 17, commi 1 e 2-*bis*, disposizioni riferite agli organi costituzionali diversi dal Governo, le quali, potendo incidere su aree disciplinate dai regolamenti e da altri atti normativi adottati da ciascun organo costituzionale nell'ambito della propria autonomia, richiederebbero pertanto un coordinamento fra le diverse fonti normative incidenti sul medesimo oggetto;

l'articolo 16, comma 4, riapre — fino al 15 luglio 2014 — una procedura di adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri in deroga al disposto dell'articolo 17, comma 4-*bis* della legge n. 400 del 1988 (decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro competente in luogo di un regolamento di delegificazione), con una dequalificazione della fonte. L'ultimo periodo precisa, inoltre, che il termine « si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi » degli atti, facendo riferimento quale condizione di validità a un atto interno (la trasmissione) difficilmente conoscibile all'esterno dell'Amministrazione;

il provvedimento reca altresì diverse disposizioni in materia tributaria le quali appaiono derogare a talune disposizioni della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), che « costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali » (articolo 1, comma 1). Si tratta, in particolare:

a) di disposizioni suscettibili di applicazione con effetti retroattivi, in difformità con l'articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente, secondo il quale le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo (per es.: l'articolo 4, al comma 6-*ter* eleva un'aliquota « per l'anno 2014 », al comma 12 applica una nuova aliquota a valori iscritti nel bilancio del 2013 per effetto di previsioni legislative, al comma 12-*quater* modifica ampiamente i termini per la determinazione e per il versamento della TASI relativamente all'annualità in corso, prevedendo, fra l'altro, che il versamento della prima rata avvenga entro il 16 giugno sulla base di deliberazioni assunte ed inviate telematicamente dai comuni entro il 23 maggio 2014; l'articolo 22, al comma 2, al fine di recuperare un maggior gettito, ridetermina alcune esenzioni dall'IMU, « a decorrere dall'anno di imposta 2014 » e al comma 1-*bis* applica, sia pur limitatamente a un insieme individuato di contribuenti agricoli, una nuova, più onerosa, disciplina tributaria « a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 »);

b) di disposizioni che recano modificazioni non testuali a discipline tributarie, in difformità con l'articolo 2, comma 4, dello statuto del contribuente, secondo cui le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato (per es. l'articolo 3 del decreto modifica il trattamento dei redditi di natura finanziaria senza novellare il testo unico delle imposte sui redditi e le altre normative applicabili);

c) di disposizioni tributarie recanti un « titolo muto » in difformità con l'articolo 2, comma 1, dello statuto del contribuente, secondo cui nelle leggi che contengono disposizioni tributarie la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute (per es. l'articolo 4 del decreto reca numerose modifiche a leggi tributarie, anche in materia di TASI, senza farne alcuna menzione nel titolo « disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 », mentre l'articolo 22, recante norme in materia di IMU e di redditi agrari, è rubricato « riduzione delle spese fiscali »);

il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti-legge:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione – preso atto della giurisprudenza costante del Comitato – si sopprimano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10, in quanto intesi a conferire deleghe legislative al Governo, e quella di cui al comma 11 in quanto incidente su principi e criteri direttivi di altra delega legislativa;

per quanto detto in premessa, relativamente alle novelle al codice dei contratti pubblici introdotte all'articolo 26 del decreto e che, ai sensi del comma 1-bis, saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2016, si provveda o a sopprimere le norme di applicabilità così differita nel tempo o, alternativamente, a prevedere la loro applicabilità immediata, coerentemente con i contenuti propri di un provvedimento legislativo d'urgenza;

per quanto detto in premessa si sopprima l'articolo 41-bis le cui disposizioni appaiono estranee al contenuto del decreto-legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 24, comma 5, e all'articolo 25, comma 1, che incidono in maniera non testuale su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza;

per le ragioni evidenziate in premessa, all'articolo 46, comma 6, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri in luogo di un decreto del Presidente della Repubblica, si riformuli la disposizione nel senso di prevedere che l'atto ivi previsto sia recato da un decreto del Presidente della Repubblica;

all'articolo 19-*bis*, si novelli anche l'articolo 17, comma 1, della legge n. 368 del 1989, al fine di coordinare tale articolo con le restanti disposizioni della legge stessa;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni che incidono in via non testuale sulle norme vigenti in termini di novelle alle medesime;

si valuti l'effettiva portata normativa delle disposizioni citate in premessa;

per quanto detto in premessa, si valutino la necessità e le modalità con cui garantire il coordinamento delle disposizioni del decreto-legge in esame con le altre fonti del diritto, i cui ambiti di operatività sono costituzionalmente riconosciuti, con particolare riguardo alle fonti europee e ai regolamenti degli organi costituzionali;

all'articolo 16, comma 4, che prevede transitoriamente l'adozione di regolamenti di organizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e secondo l'articolata procedura ivi descritta, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di applicare l'ordinaria procedura prevista dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988;

con riferimento alle disposizioni a contenuto tributario menzionate in premessa, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare la natura derogatoria in rapporto ai principi enunciati dalla legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tenendo conto, a tal fine, che l'articolo 1 della citata legge n. 212 stabilisce che le disposizioni della medesima legge « costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali » e che la circolare sulla corretta formulazione dei testi legislativi prevede che « le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari richiamano la disposizione generale cui fanno eccezione »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si valuti come riformulare le rubriche degli articoli 15 e 45-*bis* onde dar pienamente conto del loro effettivo contenuto;

all'articolo 20, comma 7, si valuti se sia opportuno introdurre una riformulazione che individui in modo più univoco le società ivi menzionate.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2433 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante « Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria »;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislativamente definite tra lo Stato e le regioni, che il provvedimento reca una serie di interventi riconducibili sia a materie di competenza esclusiva statale, sia a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, prevalentemente orientati sotto il profilo finalistico alla promozione delle imprese e allo sviluppo economico, riconducibili all'ampia nozione di « tutela della concorrenza » elaborata in questi anni dalla giurisprudenza costituzionale;

ricordato, al riguardo, che – secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano in particolare le sent. nn. 14 e 272 del 2004, n. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008) – l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non attribuendo *in toto* gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004);

ricordato altresì che, in proposito, la Corte Costituzionale, sin dalla richiamata sentenza n. 14 del 2004, ha chiarito che « l'aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza, rende palese che quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali »;

tenuto conto che il provvedimento interviene inoltre con disposizioni che rientrano nella materia « sistema tributario e contabile dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della

Costituzione e che rilevano altresì, riguardo a singole disposizioni, le seguenti materie, che rientrano negli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile », « tutela dell'ambiente » (lettere *a*), *g*), *l*) e *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione);

considerato che viene inoltre in rilievo la materia « coordinamento della finanza pubblica », attribuita alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), e che riguardo a quest'ultima materia, la Corte Costituzionale ha ricordato (sentenza n. 23 del febbraio 2014) come la nozione di « principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia » (sentenza n. 16 del 2010); di guisa che « la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007) » (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, « possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica “norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali” (sentenza n. 237 del 2009 e sentenza n. 417 del 2005) » (sentenza n. 52 del 2010);

ricordato che nel preambolo del decreto-legge in esame, si richiama la straordinaria necessità ed urgenza di: emanare disposizioni in materia fiscale anche al fine di assicurare il rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale; intervenire in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per assicurare la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali e delle autonomie locali; emanare ulteriori disposizioni in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;

rilevato, peraltro, che l'articolo 26, comma 1, novella gli articoli 66 e 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e che, a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame presso il Senato, del comma 1-*bis*, tali novelle si applicheranno solo dal 1° gennaio 2016;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, i decreti-legge devono contenere misure di diretta applicazione; la Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 2013, ha rilevato che tale norma, pur non avendo sul piano formale rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge, che entrerebbe in contraddizione

con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo;

rilevato che l'articolo 13 prevede che, dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo, di cui agli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, sia pari a 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente;

tenuto conto quindi che, rispetto alle disposizioni vigenti, introdotte a partire dal 2011, il parametro muta e non è più costituito dal trattamento economico variabile di una figura pubblica in una posizione apicale ma da una cifra fissa (240.000 euro annui al lordo dei contributi e degli oneri fiscali a carico del dipendente), priva di meccanismi di rivalutazione;

preso atto che il comma 3 dell'articolo 13 reca la clausola di adeguamento delle Regioni al nuovo limite retributivo, nel medesimo termine del 1° maggio 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge n. 147 del 2013, che prevede che le regioni adeguino, entro il 1° luglio 2014 e nell'ambito della propria autonomia, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi 471-474 (legge di stabilità per il 2013), che hanno ulteriormente definito l'applicazione dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2012 in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo;

ricordato che il suddetto comma 475 qualifica il suddetto adeguamento come adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012, il quale subordina il taglio dell'80 per cento dei trasferimenti erariali (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale) al mancato rispetto di una serie di misure, tra cui quelle di cui all'articolo 23-*bis*, commi 5-*bis* e 5-*ter* (« tetto » per le società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni) e all'articolo 23-*ter* (« tetto » nell'ambito di rapporti di lavoro ed ai fini degli emolumenti dei componenti degli organi di direzione e controllo con pubbliche amministrazioni e autorità amministrative indipendenti);

ricordato altresì che, con la sentenza n. 23 del febbraio 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni poste da alcune regioni a Statuto speciale riguardo al suddetto articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012, rilevando in particolare che tale disposizione, pur contenendo alcune previsioni puntuali, le configura non come obblighi bensì come oneri; non utilizza, dunque, la tecnica tradizionale d'imposizione di vincoli alla spesa ma un meccanismo indiretto che lascia alle Regioni la scelta se adeguarsi o meno, prevedendo, in caso negativo, la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali;

ricordato che, quanto alla destinazione dei risparmi conseguiti dall'articolo 13, nella relazione tecnica presentata al Senato, si precisa che: « con riferimento ai saldi di finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente provvedimento in relazione alle

società partecipate, l'articolo in esame lascia immutato il quadro di riferimento a normativa vigente. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, commi 474 e 475 della legge di stabilità 2014, le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter della legge n. 214 del 2011, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni e organismi, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi »;

rilevato altresì — come già ricordato in precedenti pareri della I Commissione riguardo a disposizioni di contenuto analogo — che le disposizioni che sono intervenute, nel tempo, con misure legislative riguardanti lo *status* economico, relativamente ai rapporti in essere, sono state oggetto di pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

ricordato, in particolare, come le più recenti pronunce della Corte costituzionale in materia di legittimo affidamento in caso di interventi legislativi modificativi *in peius* di situazioni soggettive attinenti ai rapporti di durata hanno ribadito che il legittimo affidamento nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (*ex plurimis* sentenza n. 209 del 2010) non violabile in modo irragionevole *ex* articolo 3 della Costituzionale (sentenza n. 271 del 2011 con cui è stata dichiarata incostituzionale la norma regionale che ridefiniva retroattivamente, riducendola, una determinata indennità);

ricordato inoltre che, con la sentenza n. 310 del 2013, la Corte costituzionale ha richiamato il consolidato orientamento in base al quale le condizioni per escludere la irragionevolezza delle misure (nel caso di specie, quelle relative al blocco dell'adeguamento ed al blocco della progressione economica per classi e scatti) vanno ravvisate nel carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, e nella sussistenza di esigenze di contenimento della spesa pubblica;

rilevato che il comma 5 dell'articolo 13 prevede che la Banca d'Italia adegui il proprio ordinamento ai principi posti da questo articolo del decreto-legge, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria;

evidenziato che, riguardo al medesimo articolo 13, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato introdotto il comma 5-bis, che pone obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009; in particolare, tali amministrazioni devono pubblicare nel proprio sito internet i dati relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse;

rilevato, tuttavia, come la disposizione individui quali destinatarie dell'obbligo di pubblicità le amministrazioni inserite nel conto

economico consolidato, nel cui elenco rientrano tutte le amministrazioni dello Stato centrale, gli organi costituzionali, le amministrazioni locali e regionali, varie categorie di enti pubblici nazionali e territoriali e che pertanto, tenuto conto della formulazione della disposizione di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 13, andrebbe chiarita maggiormente la portata della norma, con particolare riguardo a quali soggetti si riferiscano i consigli di amministrazione dei cui componenti occorre pubblicare i dati relativi al compenso e al riferimento ai « fondi » controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse;

rilevato che la disposizione di cui all'articolo 16, comma 4 – che segue precedenti interventi del legislatore in tale direzione – introduce una deroga, seppur temporanea, all'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri: infatti, l'intervento in tale materia spetta, in via ordinaria, a un regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previo esame parlamentare del relativo schema che, in questo modo, viene meno;

evidenziato, inoltre, che, sulla fissazione del termine del 15 luglio 2014, entro il quale gli schemi di regolamento debbono essere trasmessi al Ministero della pubblica amministrazione, l'adempimento richiesto è un atto interno al procedimento di adozione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri, privo di pubblicità e che pertanto il rispetto del termine non è conoscibile e controllabile;

rilevato che l'articolo 17 reca disposizioni per il contenimento della spesa degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale e che, in particolare, il comma 1 dispone che la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera dei deputati e la Corte Costituzionale procedano a riduzioni di spesa per l'anno 2014 per un importo complessivo di 50 milioni di euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, e che ciascun organo costituzionale effettui le riduzioni di spesa con misure autonomamente deliberate e secondo modalità previste dai rispettivi ordinamenti;

ricordato che, nel corso dell'esame al Senato, è stato specificato, al comma 2-*bis*, che le riduzioni di spesa sono ripartite tra i diversi soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013;

evidenziato che la disposizione in esame interviene sulla disciplina di organi che godono di un'autonomia normativa, organizzativa e contabile costituzionalmente garantita (sentenze della Corte costituzionale n. 129 del 1981, n. 154 del 1985, n. 379 del 1996 e n. 120 del 2014);

rilevato che la *ratio* della disposizione appare quella di invitare anche gli organi costituzionali a dare il loro apporto al raggiungimento delle finalità previste dal provvedimento;

rilevato che l'articolo 41-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004), destinate

alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi;

evidenziato, in particolare, che l'articolo 41-*bis*, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte sulle risorse stanziare dalle suddette leggi per le nuove province dalle stesse istituite, autorizza la proroga al 31 dicembre 2014 dell'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di ciascuna delle tre province, come da ultimo stabilito dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2013, facendo seguito a numerosi altri interventi precedenti, il termine per il mantenimento delle predette risorse sulle rispettive contabilità speciali;

rilevato che, riguardo al contenuto della disposizione di cui all'articolo 41-*bis*, va considerato che essa interviene su una materia differente rispetto al contenuto del decreto-legge in esame, e va richiamato quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 con cui, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, la Corte ha sottolineato come «l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge»;

tenuto conto, infine, riguardo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 sono volte a conferire deleghe legislative al Governo e che la disposizione di cui al comma 11 incide su principi e criteri direttivi di altra delega legislativa, mentre la previsione costituzionale della decretazione di urgenza appare configurata come indicazione specifica di un procedimento la cui funzione si esaurisce nella conversione del decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si valuti la soppressione dell'articolo 41-*bis* ove questo non sia considerato attinente a pagamenti relativi alle imprese, tenendo conto di quanto da ultimo evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012,

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 13, condividendo l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la previsione di misure da applicare alla generalità dei possibili destinatari, si tenga conto, nella definizione degli strumenti giuridici da adottare, della giurisprudenza costituzionale in materia di *status* economico, soprattutto con riferimento alla transitorietà delle misure applicabili;

b) si valuti la disposizione di cui all'articolo 16, comma 4, che, seguendo precedenti interventi del legislatore in tale direzione, introduce una ulteriore deroga, seppur temporanea, all'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri, che comporta, tra l'altro, il mancato esame parlamentare dei relativi atti;

c) riguardo all'articolo 17, si valuti, alla luce delle premesse poste, la compatibilità con il principio di autonomia costituzionale degli organi in questione;

d) tenuto conto delle previsioni dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prescrive che i decreti-legge devono contenere misure di diretta applicazione, e della giurisprudenza costituzionale in materia, sia specificato che quanto stabilito dal comma 1-*bis* dell'articolo 26, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 26 si applichino dal 1° gennaio 2016, sia riferito solo al terzo periodo del capoverso 7 del comma 1 della lettera a) (che stabilisce che la pubblicazione di informazioni ulteriori avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri per le stazioni appaltanti), in modo che tutte le restanti disposizioni entrino in vigore immediatamente;

e) riguardo al medesimo articolo 26, si valuti l'opportunità di prevedere che la salvezza degli effetti di cui al comma 1-*ter* sia più congruamente inserita nel testo del disegno di legge di conversione anziché nel testo del decreto-legge;

f) con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, siano valutate le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 — che sono volte a conferire deleghe legislative al Governo — e la disposizione di cui al comma 11 — che incide su principi e criteri direttivi di altra delega legislativa — alla luce della previsione costituzionale della decretazione di urgenza, che appare configurata come indicazione specifica di un procedimento la cui funzione si esaurisce nella conversione del decreto-legge.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2433, di conversione del decreto-legge n. 66/2014, recante

« Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria »;

preso atto positivamente del fatto che il processo di revisione della spesa del Ministero degli Affari esteri abbia definitivamente superato il precedente criterio dei tagli lineari e consolidi un orientamento volto a riqualificare l'impiego delle risorse;

segnalata l'opportunità che l'introduzione di una tariffa per la trattazione degli atti di riconoscimento della cittadinanza italiana sia volta ad incrementare i fondi disponibili per l'erogazione dei servizi consolari e per il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero;

condivisa la scelta di scorporare gli oneri di rappresentanza dall'indennità di servizio all'estero, quale primo passo verso una riforma complessiva dell'ISE che ne assicuri una maggiore leggibilità e trasparenza;

apprezzato l'incremento del personale a contratto operante in base alla legge locale, come più volte richiesto dalla Commissione stessa;

auspicato che il Consiglio Generale degli Italiani all'estero, nella rimodulazione della sua composizione, possa assolvere con maggiore snellezza le proprie funzioni, senza venire meno alle finalità istitutive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità che le nuove risorse rivenienti dalla trattazione degli atti di riconoscimento della cittadinanza, ovvero dalla riscossione dei diritti consolari anche ad altro titolo, possano affluire direttamente in fondi di gestione presso le singole sedi diplomatico-consolari, senza ricorrere all'attivazione di onerosi meccanismi di riallocazione da parte delle amministrazioni centrali.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile

2014, n. 66, recante « Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria », approvato dal Senato;

richiamato, in primo luogo, l'articolo 8 del provvedimento, recante norme in tema di trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, il quale, al comma 4, quantifica in 700 milioni di euro per il 2014 e in un pari importo in ragione d'anno a decorrere dal 2015 la riduzione strutturale della spesa per acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, cui il Dicastero della difesa concorre, ai sensi del successivo comma 11, per un importo pari a 400 milioni nel 2014, da recuperarsi con la rideterminazione dei programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale;

osservato che quest'ultima disposizione rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ad oggi non ancora emanato, su proposta del Ministero della difesa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dello sviluppo economico, per la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa iscritte sullo stato di previsione in modo da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto, e che, nelle more dell'adozione di tale provvedimento, tali risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa e relative ai programmi di cui all'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sono accantonate e rese indisponibili;

richiamato che l'articolo 1, comma 396, della Legge di stabilità per il 2014 aveva già disposto la rideterminazione dei programmi di investimento pluriennali per la difesa nazionale in maniera tale da conseguire risparmi di spesa per gli anni 2015 e 2016 — anche in termini di indebitamento netto — pari a 100 milioni di euro per ciascun anno e che il citato articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare prevede, tra l'altro, la presentazione da parte del Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, di un piano di impiego pluriennale ad oggi non ancora presentato per il triennio 2014-2016;

evidenziato, inoltre, che l'articolo 16, commi 1 e 2, prescrive, nell'ambito del processo di riorganizzazione dei Ministeri, un obiettivo di risparmio di spesa per i ministeri e per la Presidenza del Consiglio dei ministri pari a complessivi 240 milioni di euro per l'anno 2014, in termini di saldo netto da finanziare, che vanno a sommarsi ai 710 milioni di euro già disposti dalla Legge di stabilità 2014, e che la riduzione a carico della Difesa, demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentiti i Ministri competenti e previa verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, non appare di immediata quantificazione;

evidenziati, altresì, gli effetti dell'articolo 50, in tema di disposizioni finanziarie, e del relativo Allegato C, i quali, a garanzia dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio e nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 8, comma 5, dispongono accantonamenti complessivi per l'acquisto di beni e servizi da parte di tutti i ministeri pari a 200 milioni di euro per il 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, secondo le quantificazioni indicate in dettaglio nell'Allegato C, cui il Ministero della difesa contribuisce in misura significativa rispetto ad altre Amministrazioni, con un importo di 75,3 milioni nel 2014 e di 112,8 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

sottolineata, quindi, l'urgenza che il Governo, nell'obiettivo di garantire piena trasparenza e certezza alle norme contenute nel provvedimento, e anche al fine di attenuare l'impatto degli accantonamenti disposti per l'anno in corso, provveda senza ulteriore ritardo all'adozione dei provvedimenti, di cui all'articolo 8, commi 5 ed 11, avendo previamente acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

osservato, in generale, che il Ministero della difesa, secondo le norme contenute nel provvedimento, contribuisce in modo rilevante nel confronto con le altre Amministrazioni pubbliche all'obiettivo di riduzione della spesa pubblica e che permane l'esigenza di non pregiudicare un quadro di piena operatività dello strumento militare, attese le importanti responsabilità che ad esso sono assegnate in ambito europeo ed internazionale, come evidenzia, da ultimo, anche l'impegno straordinario della Marina Militare nel salvataggio di vite umane nel Mediterraneo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di dare sollecita attuazione all'articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, presentando con tempestività l'aggiornamento della documentazione, di cui agli articoli 12 e 548 dello stesso Codice, comprensivo del piano di impiego pluriennale con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale;

valutino, altresì, le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di indirizzare le misure di riduzione delle risorse destinate alla spesa per gli investimenti come indicato negli esiti dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla Difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013;

e con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 8, comma 11, dopo le parole « Ministero dell'economia e delle finanze » inserire le seguenti: « previo parere delle Commissioni parlamentari competenti ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminate le norme contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, approvato con modifiche lo scorso 5 giugno in prima lettura al Senato, la cui struttura si articola in quattro Titoli (riduzione di imposte e norme fiscali, risparmi ed efficienza della spesa pubblica, pagamento dei debiti della PA e norme finanziarie);

valutate in particolare le misure di diretto interesse della Commissione VII che riguardano la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI S.p.A e la sua articolazione territoriale, gli interventi di edilizia scolastica, nonché il deposito legale di documenti di interesse culturale, oltre a numerose altre disposizioni di carattere trasversale che investono, con alcune eccezioni, tutte le amministrazioni centrali e le altre amministrazioni pubbliche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare necessario che venga assicurato un adeguato assetto territoriale per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in modo da garantire la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma. Inoltre, con riferimento alla norma introdotta al Senato riguardante le spese per la sede di Bolzano che verranno assunte dalla corrispondente provincia autonoma per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, occorrerebbe chiarire in che modo troverà attuazione la disposizione che stabilisce di tenere conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18 della L. 112/2004;

b) occorrerebbe inserire fra i destinatari dell'esclusione prevista ai fini del patto di stabilità interno delle spese per interventi di edilizia scolastica anche le province, considerata la competenza delle stesse sugli interventi relativi alle scuole secondarie di secondo grado.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 66 del 2014 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C. 2433 Governo, approvato dal Senato);

considerato che:

il decreto-legge all'articolo 9 definisce, tra l'altro, una nuova disciplina per l'istituzione di un « elenco dei soggetti aggregatori » e per il ricorso a Consip S.p.A. o ad un altro soggetto rientrante nel predetto elenco per lo svolgimento delle procedure relative all'acquisizione di beni e servizi, e che, al riguardo, potrebbe essere opportuno un più puntuale coordinamento normativo tra la vigente normativa e la nuova, introdotta dal decreto, atteso che nel tempo sono state emanate diverse norme che hanno diversamente articolato il ricorso a Consip e ad altre categorie di centrali acquisti, che vengono esplicitamente fatte salve dal comma 3;

il comma 4-*bis* del medesimo articolo 9 integra le regole di valutazione delle offerte nel caso di contratti pubblici che devono essere affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

in proposito andrebbe ribadita l'esigenza, manifestata dalla VIII Commissione in più occasioni, di inserire in provvedimenti organici le disposizioni in materia di contratti pubblici anche in vista del recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici e di concessioni;

valutato positivamente che l'articolo 22-*bis* destina risorse agli interventi nelle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, nonché nelle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza e nella zona franca del Comune di Lampedusa;

rilevato, relativamente alle zone franche urbane, che andrebbe valutata l'opportunità di una revisione della normativa in tale materia anche in considerazione dell'esigenza di includere in tale ambito i territori colpiti da recenti calamità naturali che ne hanno già fatto richiesta;

osservato, altresì, che l'articolo 26 reca una nuova disciplina in materia di obblighi di pubblicità relativa agli avvisi e ai bandi previsti

nel Codice dei contratti pubblici la cui applicabilità, secondo quanto stabilito a seguito di una modifica inserita nel corso dell'esame al Senato, decorrerà dal 2016;

apprezzato, infine, che l'articolo 48 prevede, per un verso, a escludere, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno, dal patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica e, per l'altro, ad assegnare risorse alla prosecuzione del programma di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di provvedere o a sopprimere il comma 1-*bis* dell'articolo 26, che stabilisce l'applicabilità delle norme di cui all'articolo 26 a decorrere dal 2016, o, alternativamente, a prevedere la loro applicabilità immediata, coerentemente con i contenuti propri di un provvedimento legislativo d'urgenza e con le finalità originarie del decreto.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014 recante « Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria » (C. 2433 Governo, approvato dal Senato),

premesso che:

l'articolo 12-*bis*, introdotto dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che i canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014 siano versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno, stabilendo contestualmente un'intensificazione dei controlli sull'adempimento del pagamento da parte degli enti gestori;

l'articolo 18 sopprime, a decorrere dal 1° giugno 2014, il regime tariffario agevolato per le comunicazioni postali effettuate dai

candidati alle elezioni politiche nazionali, al Parlamento europeo, alle elezioni regionali e degli enti locali e per quelle effettuate dai partiti politici relative alla possibilità di destinazione del due per mille dell'IRPEF ai partiti stessi, ai sensi della nuova normativa sul finanziamento dei partiti;

l'articolo 25 anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12-*bis*, di precisare che resta comunque salvo il termine ultimo fissato dal comma 732 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014, per quanto riguarda i versamenti relativi alla procedura di definizione del contenzioso in materia di canoni demaniali marittimi pendente al 30 settembre 2013, disciplinata dal medesimo comma.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria », approvato dal Senato della Repubblica il 5 giugno 2014 e trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 6 giugno 2014 (C. 2433);

sottolineato il rilievo delle disposizioni di cui al Titolo I in materia di « Riduzioni di imposte e norme fiscali » e, segnatamente, delle misure di cui al Capo I concernente il « Rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale », ossia delle norme di cui all'articolo 1 riguardanti la « Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati », con cui si interviene, per il periodo d'imposta 2014, « al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro » e ciò « nella prospettiva di una complessiva

revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica », ed « in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015, nel quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico », nonché il rilievo delle norme di cui all'articolo 2 recanti « Disposizioni in materia di IRAP » e comportanti riduzioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive;

sottolineato altresì il rilievo, ancora al Titolo I, delle disposizioni di cui al Capo II concernente il « Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e altre disposizioni fiscali » e, segnatamente, delle norme di cui all'articolo 3 recanti « Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria », che intervengono sul livello di tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari assoggettati ad un prelievo a monte (ritenute e imposte sostitutive);

sottolineato ancora il rilievo, sempre al Titolo I, delle disposizioni di cui al Capo III concernente il « Contrasto all'evasione fiscale », tra cui le disposizioni recate dall'articolo 6 in materia di « Strategie di contrasto dell'evasione fiscale », che impegnano il Governo a presentare alle Camere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, « un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti »;

evidenziata la centralità dei processi di cui al Titolo II in materia di « Risparmi ed efficienza della spesa pubblica » e, segnatamente, delle misure di cui al Capo I in materia di « Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi » da attuarsi, tra l'altro, sulla scorta delle disposizioni di cui: all'articolo 8 concernente « Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi », che impegnano le amministrazioni pubbliche alla pubblicazione sui propri siti istituzionali, ed anche attraverso il ricorso ad un portale unico, dei « dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi » e di un « indicatore di tempestività dei pagamenti »; all'articolo 9 concernente « Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento », con cui si istituisce « l'elenco dei soggetti aggregatori » e si stabilisce che i « prezzi di riferimento » pubblicati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture « sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito

nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento », sancendo infine che « i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli »;

richiamate altresì, ancora al Titolo II, le disposizioni di cui al Capo II in materia di « Amministrazione sobria », le disposizioni di cui al Capo III in materia di « Trasferimenti e sussidi », le disposizioni di cui al Capo IV in materia di « Aziende municipalizzate », le disposizioni di cui al Capo V in materia di « Razionalizzazione degli spazi della pubblica amministrazione » e le disposizioni di cui al Capo VI in materia di « Digitalizzazione » tra cui le norme recate dall'articolo 25 concernenti « Anticipazione obbligo fattura elettronica »;

apprezzato il complesso delle misure recate dal Titolo III in materia di « Pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni » e segnatamente: al Capo I relativo al « Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento », le disposizioni di cui all'articolo 27 in ordine al « Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni » a mezzo di certificazione delle somme dovute ai creditori attraverso piattaforma elettronica e con introduzione dell'obbligo di indicazione della data prevista di pagamento nella certificazione medesima; al Capo II relativo agli « Strumenti per favorire l'estinzione dei debiti delle pubbliche amministrazioni », le disposizioni di cui all'articolo 37 in ordine agli « Strumenti per favorire la cessione di crediti certificati », assistiti da garanzia dello Stato ed acquisibili anche da parte di Cassa Depositi e Prestiti Spa, nonché da altre istituzioni finanziarie dell'Unione europea ed internazionali, ed ancora il potenziamento dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 39; al Capo III relativo agli « Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni », le disposizioni di cui all'articolo 41 in ordine alla « Attestazione dei tempi di pagamento », che introducono per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di allegare ai documenti di bilancio il prospetto dell'importo dei pagamenti per transazioni commerciali scaduti, nonché un indicatore dei propri tempi medi di pagamento;

segnalate altresì, nell'ambito del Titolo IV in materia di « Norme finanziarie ed entrata in vigore », le « Disposizioni finanziarie » di cui all'articolo 50 e, segnatamente, quanto stabilito dal comma 7 in ordine all'autorizzazione all'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al Titolo III;

fatta, infine, specifica menzione, per quanto di più stretta competenza della Commissione X, delle disposizioni: di cui all'articolo 4, comma 11, in materia di rivalutazione dei beni d'impresa; di cui all'articolo 12-*bis* in materia di concessioni demaniali marittime e dei relativi canoni; di cui all'articolo 16-*bis* in materia di personale del Ministero degli affari esteri, che — al comma 1, lettera *b*) — inserisce, dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il nuovo articolo 53-*bis*, che, al comma 1,

attribuisce agli uffici all'estero del MAE il compito di promuovere il sistema-Italia; di cui all'articolo 22 in materia di determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate da aziende agricole; di cui all'articolo 22-*bis* in materia di autorizzazione alla spesa per gli interventi in favore delle zone franche urbane,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nell'esame del provvedimento in argomento ed in sede di confronto con il Governo, le Commissioni V e VI tengano particolarmente presente il contenuto delle raccomandazioni della Commissione europea del 2 giugno 2014 sul « Documento programmatico di valutazione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità 2014 dell'Italia » con il complessivo richiamo alla necessità di sforzi aggiuntivi in materia di alleggerimento della pressione fiscale sui fattori di produzione, di attuazione e monitoraggio delle riforme del mercato del lavoro, di aggiustamento di bilancio attraverso risparmi che consentano miglioramenti strutturali dell'efficienza e della qualità della spesa, nonché l'analisi svolta dalla Corte dei Conti nell'ambito del recente « Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica » e, in specie, la riflessione ivi sviluppata su potenzialità e limiti redistributivi dell'IRPEF;

b) valutino le Commissioni V e VI le eventuali e più opportune modalità di richiamo e valorizzazione dei principi dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) sia in merito alle disposizioni in materia di TASI di cui all'articolo 4, comma 12-*quater*, sia in riferimento alle disposizioni di cui al Capo III in materia di « Contrasto all'evasione fiscale » in un'ottica di rafforzamento della *compliance* dei contribuenti;

c) valutino le Commissioni V e VI le eventuali e più opportune modalità di richiamo e valorizzazione delle disposizioni dello Statuto delle imprese (legge 11 novembre 2011, n. 180) in ordine alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese al sistema degli appalti pubblici;

d) valutino le Commissioni V e VI eventuali opportuni potenziamenti del ricorso allo strumento della compensazione per le finalità di cui al Titolo III in materia di « Pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni »;

e) sollecitino le Commissioni V e VI il chiarimento della questione della non compensabilità del credito d'imposta di 80 euro, anticipato da parte del datore di lavoro al dipendente, ma rientrante tra i crediti non compensabili in F24 da parte del datore di lavoro medesimo in presenza di ruoli scaduti superiori ai 1500 euro.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2433, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, nonché recante deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria;

considerato che il provvedimento presenta un contenuto ampio ed articolato e reca disposizioni prevalentemente finalizzate a favorire la competitività dell'economia italiana, realizzando in particolare un primo intervento di riduzione del cuneo fiscale e introducendo misure volte a rendere più efficiente la pubblica amministrazione, razionalizzandone e riorganizzandone le strutture e riducendone i costi;

valutate le disposizioni che presentano più direttamente incidenza sulle materie di competenza della Commissione;

condivisa, con riferimento all'articolo 1 del decreto in esame, la necessità di un intervento immediato di riduzione del cuneo fiscale gravante sul lavoro con misure che, con la legge di stabilità per il 2015, sono destinate ad assumere carattere strutturale, anche attraverso l'utilizzo delle risorse già individuate dall'articolo 50, comma 6, del presente decreto, che ha istituito un apposito fondo, denominato Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti;

considerando che un intervento di riduzione della pressione fiscale e contributiva sul lavoro avente carattere strutturale è suscettibile di determinare un miglioramento del clima di fiducia e di promuovere, pertanto, una ripresa dei consumi, con benefici effetti per l'intero sistema economico;

richiamata, in proposito, l'esigenza di dare seguito, nell'ambito della legge di stabilità 2015, all'impegno contenuto nella risoluzione con la quale la Camera ha approvato il Documento di economia e finanza per il 2014, provvedendo alla riduzione strutturale del cuneo fiscale e contributivo gravante sui lavoratori dipendenti e assimilati a più basso reddito, anche tenendo in considerazione i carichi familiari e valutando altresì la possibilità di estendere — compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica — misure di incremento del reddito disponibile anche ai pensionati e ai lavoratori autonomi a minor reddito, nonché agli incapienti;

condivise le finalità dell'intervento di cui all'articolo 2, volto a introdurre una riduzione del 10 per cento, a partire dall'anno di imposta 2014, delle aliquote ordinarie dell'imposta regionale sulle attività produttive;

ritenuto opportuno avviare una riflessione al fine di alleggerire ulteriormente, anche in sede di attuazione della delega recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, il carico di tale imposta sulle attività economiche, specialmente per quanto riguarda le imprese ad alta intensità di lavoro;

espresso apprezzamento per le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 8, comma 8, lettera a), con le quali si è precisato che le riduzioni degli importi dei contratti in essere previste dalla medesima disposizione debbano comunque avvenire nel rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che impongono di tenere conto, nel criterio del prezzo più basso e nella valutazione delle offerte anormalmente basse, delle spese relative al costo del personale e delle misure volte ad adempiere alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

considerato che il Senato ha inserito nell'articolo 14, comma 4-*bis*, disposizioni volte a consentire agli enti di ricerca pubblici di prorogare i contratti a termine stipulati per l'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, per tutta la durata degli stessi, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente, come da ultimo modificata dal decreto-legge n. 34 del 2014;

rilevato che l'ambito applicativo di tale ultima disposizione non coincide con quello delle deroghe già previste per gli enti e gli istituti di ricerca sulla base delle disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, mentre sarebbe opportuno, anche al fine di evitare dubbi interpretativi, un maggior coordinamento tra gli interventi normativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, nell'ambito dell'intervento di riduzione del cuneo fiscale e contributivo da attuare con la legge di stabilità per il 2015, si valuti l'esigenza di estendere, compatibile con gli equilibri di finanza pubblica, le misure di agevolazione fiscale e di incremento del reddito disponibile anche ai pensionati e ai lavoratori autonomi a minor reddito, nonché agli incapienti, in

armonia con gli impegni assunti dal Governo per effetto della risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza per il 2014;

b) anche ai fini della stabilizzazione dell'intervento e della sua possibile estensione ad altre categorie, si valuti l'opportunità di acquisire dati aggiornati circa la platea dei beneficiari delle misure di cui all'articolo 1;

c) si valuti l'opportunità di fornire puntuali indicazioni operative circa le modalità di erogazione del beneficio di cui all'articolo 1, al fine di superare le incertezze ingeneratesi tra i datori di lavoro in relazione all'erogazione stessa;

d) nel quadro degli interventi di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, si valuti altresì l'opportunità di ampliare l'intervento di riduzione delle aliquote ordinarie dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 2, anche al fine di ridurre il carico dell'imposta sulle imprese che svolgono attività ad alta intensità di lavoro.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2433 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria »;

rilevata, in particolare, l'opportunità di segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza di approfondire se le modalità relative all'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo previste dall'articolo 5 del decreto-legge siano effettivamente adeguate al fine di disincentivare l'utilizzo di tali prodotti, consideratene le ricadute sulla tutela della salute;

apprezzate le finalità delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, volte ad agevolare l'iter per il pagamento dei debiti sanitari;

ravvisata tuttavia l'opportunità di rendere più snello e meno farraginoso il procedimento previsto dalle suddette disposizioni, al fine di garantire l'effettività dei pagamenti, in relazione alla disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità da parte dello Stato

— in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire se le modalità relative all'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo previste dall'articolo 5 del decreto-legge siano effettivamente adeguate al fine di disincentivare l'utilizzo di tali prodotti, consideratene le ricadute sulla tutela della salute;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'iter procedurale previsto dagli articoli 34 e 35, in materia di pagamento dei debiti sanitari, al fine di garantire l'effettività di tali pagamenti, in relazione alla disciplina transitoria che prevede anticipazioni di liquidità — da parte dello Stato — in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante « Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria » (C. 2433 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento in esame costituisce un primo concreto intervento di politica economica che, al fine di sostenere la domanda interna e la ripresa dopo un lungo periodo di crisi, punta a restituire reddito ai cittadini e alle imprese, alleggerendo il carico fiscale che con l'IRPEF e l'IRAP grava soprattutto sul lavoro, attraverso un consistente recupero di risorse dalla spesa pubblica, realizzato mediante tagli agli sprechi, alle inefficienze e alle iniquità che caratterizzano il sistema pubblico;

ritenuto che lo stimolo verso i consumi potrà costituire un prezioso incentivo anche per le produzioni agroalimentari, che hanno

particolarmente sofferto negli anni scorsi a causa della riduzione della complessiva spesa delle famiglie anche sul terreno della spesa alimentare;

sottolineato che il Senato ha contribuito al miglioramento del testo, compiendo uno sforzo soprattutto per correggere e meglio finalizzare alcuni interventi sulla spesa;

manifestando in particolare apprezzamento per le modifiche apportate all'articolo 22, in materia di regime fiscale delle attività agroenergetiche e di IMU sui terreni agricoli, in quanto volte a introdurre criteri di maggior favore verso gli imprenditori che in concreto esercitano l'agricoltura in forma professionale; aspetti che appaiono in ogni caso meritevoli di una ulteriore riflessione;

sottolineato che tale orientamento dovrebbe essere ulteriormente sviluppato nella legislazione e negli interventi di politica economica;

preso atto che il rifinanziamento dello stanziamento di cui alla legge n. 499 del 1999, disposto con l'articolo 16, comma 7, è volto a consentire la continuità degli interventi per il rilancio del settore agroalimentare di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in relazione ai significativi tagli di bilancio subiti, « B » e che, per la parte connessa all'evento EXPO, è destinato alla promozione dei prodotti agroalimentare di qualità e alle iniziative tematiche che qualificano l'evento, relative alla qualità e alla sicurezza dell'alimentazione, all'uso sostenibile delle risorse naturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione alle disposizioni sul regime fiscale delle attività agroenergetiche, di cui all'articolo 22, commi 1 e 1-bis:

si segnala la necessità di stabilizzare a regime le disposizioni relative all'anno 2014, introdotte dal Senato, in quanto volte a riconoscere un trattamento di maggior favore all'attività di produzione di energia svolta dagli agricoltori professionali in stretta relazione con l'attività agricola in senso stretto;

nella stessa direzione, si valuti la possibilità di considerare per il futuro produttiva di reddito di impresa l'attività di produzione di energia elettrica mediante impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole oltre i 200 Kw, utilizzando se del caso le relative maggiori entrate per alleggerire l'aggravio fiscale per l'IMU sui terreni agricoli delle aree montane e collinari di cui all'articolo 22, comma 2;

si raccomanda in linea generale di abbandonare la pratica di ripetute modifiche « in corsa » delle regole del settore, che producono effetti destabilizzanti sulle iniziative già avviate nonché un impatto negativo sulla affidabilità delle regole per la programmazione futura;

b) in relazione alle disposizioni sull'IMU sui terreni agricoli, di cui all'articolo 22, comma 2, si sottolinea l'esigenza di rafforzare la necessaria diversificazione del carico fiscale che grava sui coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, per i quali i terreni costituiscono beni effettivamente strumentali all'esercizio dell'attività agricola, rispetto a quello previsto per gli altri soggetti. In tal senso, si valuti l'opportunità di ampliare ulteriormente la differenza tra i moltiplicatori indicati dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, a beneficio dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Si raccomanda altresì, proprio in considerazione di quanto disposto dal citato articolo 13, di considerare, all'articolo 22, comma 2, anche i terreni « condotti », sulla base di atti soggetti a registrazione, dagli agricoltori professionali e non solo quelli « posseduti », per non penalizzare ingiustamente la destinazione di terreni in affitto per fini produttivi;

c) con riferimento all'articolo 8, comma 8, lettera *a)*, che autorizza le amministrazioni pubbliche alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali, si preveda, al fine di tutelare i servizi in essere a beneficio della filiera agroalimentare e del servizio sociale svolto dalla ristorazione scolastica e sanitaria, che le pubbliche amministrazioni siano tenute a proporre al fornitore dei relativi beni e servizi una rinegoziazione dei contratti.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2433 Governo, approvato dal Senato, recante « DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria »;

richiamata la disposizione di cui all'articolo 8, comma 8, in materia di trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, recante l'autorizzazione per le pubbliche amministrazioni alla riduzione del 5 per cento degli importi dei contratti in essere;

sottolineato che l'articolo 13, comma 5, prevede che la Banca d'Italia – nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finan-

ziaria — adegui il proprio ordinamento ai principi in materia di tetto al trattamento retributivo del personale pubblico e delle società partecipate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti sulle disposizioni richiamate in premessa, al fine di garantirne la piena conformità alla normativa europea.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2433, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante « misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria »;

rilevato che:

le misure del provvedimento sono nel complesso e prevalentemente riconducibili alla materia della « tutela della concorrenza », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, e alla materia del « coordinamento della finanza pubblica », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

la Corte costituzionale ha costantemente interpretato le disposizioni statali di contenimento della spesa corrente delle autonomie territoriali come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 4 e n. 36 del 2004 e n. 417 del 2005), stabilendo quindi che « il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli di bilancio — anche se questi ultimi vengono indirettamente ad incidere sull'autonomia regionale di spesa — per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il coordinamento della spesa corrente, l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari » (sentenze n. 139 e n. 237

del 2009; n. 52 del 2010), e questo sul presupposto che « non può dubitarsi che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali sia parte della finanza pubblica allargata » (sentenze n. 425 del 2004; n. 267 del 2006; n. 60 del 2013);

la Corte costituzionale ha altresì chiarito che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica le norme che « si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi » (tra le ultime, sentenze n. 148, n. 193 e n. 311 del 2012);

rilevato che:

l'articolo 8, nei commi da 4 a 9, prevede un risparmio sugli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni per complessivi 2,1 miliardi per il 2014 e, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015;

nel testo iniziale del decreto-legge (articolo 8, comma 4) il predetto obiettivo di risparmio era ripartito in misura uguale tra i diversi livelli di governo: 700 milioni in capo a regioni e province autonome, 700 milioni in capo agli enti locali e 700 milioni in capo alle amministrazioni dello Stato;

a seguito delle modifiche apportate dal Senato il medesimo obiettivo di risparmio è invece così ripartito: fermi restando i 700 milioni in capo a regioni e province autonome e i 700 milioni in capo agli enti locali, i residui 700 milioni di obiettivo sono posti in capo, anziché alle amministrazioni dello Stato, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, vale a dire a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese, di nuovo, le regioni e gli enti locali;

rilevato che:

l'articolo 19, comma 1, capoverso comma 150-*bis*, prevede che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica, le cui modalità di riparto sono stabilite con decreto ministeriale;

l'articolo 23, comma 1, prevede che il commissario straordinario per la revisione delle spesa predisponga un programma di razionalizzazione ed efficientamento delle società municipalizzate, che, ai sensi del comma 1-*bis*, è reso vincolante per gli enti locali con la legge di stabilità per il 2015;

l'articolo 47, comma 2, prevede che i risparmi che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel triennio 2014-2017, ai sensi del comma 1, siano determinati con decreto del ministro dell'interno;

rilevato che:

l'articolo 8, comma 10, l'articolo 14, comma 4-ter, e l'articolo 47, commi 5 e 12, prevedono che le regioni e gli enti locali possano adottare misure di contenimento della spesa corrente alternative a quelle previste dai citati articoli del decreto in esame, purché idonee a conseguire gli stessi effetti finanziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, si valuti l'opportunità di rivedere la ripartizione dell'obiettivo di risparmio ivi indicato (2,1 miliardi) tra i diversi livelli di governo in modo da assicurare una maggiore equità in termini di « peso » del risparmio richiesto su Stato, regioni ed enti locali;

b) in ogni caso, alla lettera c) del medesimo articolo 8, comma 4, dopo le parole « pubbliche amministrazioni » appare necessario aggiungere « statali », in modo da evitare che l'obiettivo di risparmio riferito ai 700 milioni di cui alla stessa lettera c) sia posto in capo a tutte le « pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 », compresi quindi, di nuovo, le regioni e gli enti locali, che sono già interessati dalle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 4;

c) appare opportuno prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale che stabilisce le modalità di riparto del contributo che le province e le città metropolitane devono assicurare alla finanza pubblica (articolo 19, comma 1, capoverso comma 150-bis), sul programma di razionalizzazione ed efficientamento delle società municipalizzate predisposto dal commissario straordinario per la revisione della spesa (articolo 23, comma 1) e sul decreto del ministro dell'interno di determinazione dei risparmi che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel triennio 2014-2017 (articolo 47, comma 2);

d) a tutela dell'autonomia degli enti territoriali, infine, si valuti l'opportunità di generalizzare la previsione (contenuta nell'articolo 8, comma 10, nell'articolo 14, comma 4-ter, e nell'articolo 47, commi 5 e 12) in base alla quale le regioni e gli enti locali possano adottare misure di contenimento della spesa corrente alternative a quelle previste dal decreto in esame, purché idonee a conseguire gli stessi effetti finanziari.

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17PDL0022120